

N.ro prog.	Soggetto proponente	Titolo del progetto	Finanz. concesso (*)	Prescrizioni
51	Comune di Librizzi (Messina)	Impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati in attuazione della raccolta differ. delle merceolog. dei rif. sol. urb. e pericol.	417,00	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
52	Ecolvetro C. Montecotte	Ampliamento impianto di selezione del rottame di vetro, e potenziamento dell'attività di raccolta differenziata	589,00	
54	Comune di Fiesole (Firenze)	Adeguamento del primo livello della discarica com. già oggetto di idoneo progetto di sistemaz. e controllo ambient. sito discarica in loc. Cave di Maiano	145,00	
60	Comune di Schio (Vicenza)	Costruzione di un capannone per la selezione dei R.S.U. e la successiva comm. delle materie seconde recuperate	150,00	
63	AMNUP Padova	Realizz. impianto di pre-trattamento e lavorazione di materie seconde provenienti da raccolta differenziata R.S.U.	839,50	
65	A.S.N.U. Firenze	Realizzazione di una stazione di stoccaggio per recupero carta e cartone e acquisto veicoli per raccolta e trasporto rifiuti urbani pericolosi	743,79	
67	Re. Vetro S.a.s.	Raccolta, riciclaggio di R.S.U. del vetroplastica, carta, metalli	525,00	
70	Cons. com. Bassa Friulana	Progetto per in servizio per la commercializzazione della carta da macero nell'ambito dei comuni del C.S.P.	634,50	Con esclusione dal contributo dei costi di gestione
71 (E)	A.M.I.U. Venezia	Servizio di raccolta e smaltimento differenziato di pile, batterie e prodotti farmaceutici	68,00	
Totale generale - n. prog. 25			16077,41	

(\*) Importi espressi in milioni di lire.

#### ALLEGATO 2

#### CONDIZIONI GENERALI

1) L'iniziativa ammessa al finanziamento dovrà essere realizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del finanziamento stesso.

2) Qualora l'opera non risulti ultimata entro la predetta scadenza, il rappresentante legale del soggetto ammesso al finanziamento dovrà indicare lo stato di realizzazione dell'iniziativa precisando il termine entro il quale ne prevede l'ultimazione. Il Ministero dell'ambiente, accertato che la realizzazione dell'iniziativa ha raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al cinquanta per cento degli investimenti previsti, si riserva di fissare un ulteriore termine, scaduto il quale il finanziamento sarà revocato.

3) Al termine dei lavori potranno essere apportate riduzioni all'importo del finanziamento allorché saranno accertate le spese a consuntivo e sarà effettuato il collaudo della spesa.

4) Eventuali conclusioni negative degli accertamenti finali porteranno alla scadenza del finanziamento.

5) Il finanziamento concesso potrà essere revocato totalmente o in parte ove risultasse non dovuto in base alla vigente normativa o nel caso in cui il beneficiario non osservasse tutte le condizioni cui è subordinata la concessione del finanziamento stesso.

6) Eventuali cessioni o procure all'incasso del finanziamento concesso dovranno essere notificate al Ministero dell'ambiente nei modi di legge.

7) In caso di recupero parziale o totale del finanziamento lo stesso dovrà essere restituito rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT e maggiorato degli interessi vigenti.

8) Le agevolazioni di cui al provvedimento in concessione saranno revocate in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse o in caso di fallimento.

9) In particolare l'erogazione dei finanziamenti cesserà al momento della dichiarazione del fallimento.

10) Eventuali variazioni della ragione sociale o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Ministero dell'ambiente.

11) L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata al preventivo accertamento previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 933, e successive modificazioni.

12) Lo stato di avanzamento dei lavori, con relativa precisazione delle spese sostenute, sono certificati — ferma restando la facoltà di verifica da parte delle commissioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto — con dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, le cui risultanze dovranno essere confermate da

apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto nell'Albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, edile o agrario) nell'ambito della propria qualificazione.

13) La erogazione delle singole quote del finanziamento è comunque subordinata alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria (assicurativa o bancaria), pari all'importo della quota erogata maggiorata del cinque per cento, costituita nei modi di legge e rilasciata da istituto di credito o compagnia assicuratrice a ciò abilitata nei confronti delle amministrazioni dello Stato. La polizza dovrà, inoltre, espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e una validità incondizionata sino al regolare accertamento di tutte le prestazioni poste a carico del soggetto ammesso a finanziamento, e della qual cosa verrà resa esplicita notizia da parte del Ministero dell'ambiente.

91A1679

DECRETO 6 febbraio 1991.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Atteso che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precisata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide della «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e, in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Riconosciuto che la zona umida «Diaccia Botrona», in provincia di Grosseto, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto (*Tachybupus ruficollis*), Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), Berta minore (*Puffinus puffinus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Airone bianco maggiore (*Egretta alba*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) e Avocetta (*Recurvirostra avocetta*), specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;

Riconosciuto altresì che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta (*Egretta garzetta*), Airone cinerino (*Ardea cinerea*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*) e Tarabuso (*Botaurus stellaris*), per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densità di nidificazione in Italia;

Considerato inoltre che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della terza conferenza delle Parti contraenti la predetta convenzione, tenutasi a Regina dal 27 maggio al 5 giugno 1987 (criteri di Regina);

Visto il parere espresso al riguardo dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Visti l'art. 4, lettera h, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui il Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini è stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Diaccia Botrona» ubicata nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia (Grosseto), estesa ettari 2.500 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto sotto il n. 1.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla individuazione delle aree di interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di cui al precedente art. 1, quali zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e funzionale *continuum* territoriale e delle relative misure di tutela e di valorizzazione.

Art. 3.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze per le pertinenze demaniali esistenti sull'area, prenderà i necessari accordi con la regione Toscana e gli enti locali interessati per costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale da istituire nel territorio di che trattasi.

Art. 4.

Nelle zone individuate dalla planimetria allegata sotto il n. 1 al presente decreto si applicano, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato II al presente decreto.

Art. 5.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, nonché alle altre forze di Polizia.

Roma, 6 febbraio 1991

p. Il Ministro: ANGELINI

⊛ costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 464/1991



## ALLEGATO II

All'interno dell'area individuata come zona umida di importanza internazionale sono vietate le seguenti attività:

L'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attività di gestione e vigilanza;

l'esercizio della caccia e dell'uccellazione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani, la raccolta e la distruzione di uova e nidi, nonché l'immissione di specie estranee;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi e formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue;

l'abbandono dei rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità ed alla corretta conduzione dei fondi agricoli nonché al mantenimento ed alla ricostituzione degli ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione con l'esclusione degli interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-architettonico esistente;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni finalizzate al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con le finalità istitutive della zona umida;

accendere fuochi con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate e di macchia;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

91A1/80

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1990.

Versamento al Fondo di previdenza autoferrotranvieri dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione del personale esodato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente «Attualizzazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure»;

Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilità di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, per il quinquennio 1988-1992;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1990, con il quale è stato disposto il versamento di 400 miliardi di lire per il biennio 1988-89 a far fronte della somma prevista dal programma quinquennale per il biennio anzidetto di lire 417.614 milioni;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 13/7591/PM del 15 ottobre 1990 dalla quale risulta che la quota di onere a carico dello Stato per l'anno 1990 ammonta a lire 190.723 milioni, cui si aggiunge l'importo di 17.614 milioni di lire residuo dalle somme ammesse a rimborso per gli anni precedenti, per cui si rende necessario il completo utilizzo dello stanziamento di lire 200 miliardi stabilito per l'anno 1990, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione definitiva delle pensioni;

Decreta:

L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stabilito per l'anno 1990 in lire 200 miliardi.

Il predetto versamento farà carico allo stanziamento iscritto per l'anno 1990 sul cap. 3662 (ex cap. 3653) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 dicembre 1990

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
DONAT CATLIN

*Il Ministro del tesoro*  
FORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1991  
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 122

1A1678